



Regolamento in tema di modalità e criteri per il conferimento di incarichi di
patrocinio legale

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'IRVO a professionisti esterni all'Amministrazione, degli incarichi di:

- patrocinio legale dell'Ente
- preparazione di un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale anche solo eventuale ancorato alla presenza di un presupposto oggettivo o ad una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'IRVO in occasione di ogni singola controversia, sia in sede stragiudiziale sia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza.

3. Gli incarichi sono affidati secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle Linee Guida n.12 "Affidamento servizi legali" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate sulla G.U.R.I. n.264 del 13-11-2018 nonché di quanto previsto dalla delibera della Giunta della regione siciliana n. 301 del 28 agosto 2018.

4. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto i servizi legali di cui all'allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 2

Istituzione dell'Elenco degli Avvocati patrocinatori

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 1 è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli e/o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta e il relativo aggiornamento è demandata all'U.O competente secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. L'Elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia:

Sezione A – Contenzioso civile: assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile, Giudice di Pace.

Sezione B – Contenzioso amministrativo: assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Sezione C – Contenzioso lavoristico: assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile.

Sezione D – Contenzioso penale: assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Penale. – Giudice di Pace.

Sezione E – Contenzioso tributario: assistenza e patrocinio presso le Commissioni tributarie - Giudice di Pace.

3. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In fase di prima applicazione l'iscrizione nell'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente.

Ai fini della prima formazione dell'Elenco il termine per le richieste di iscrizione nello stesso è fissato nel termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul sito.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

La rilevata falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione dall'Elenco ferme restando le eventuali sanzioni penali.

Successivamente alla fase istitutiva il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I professionisti e gli studi professionali iscritti nell'Elenco potranno presentare negli anni successivi aggiornamenti dei loro curriculum.

4. L'inserimento nell'Elenco avverrà in ordine alfabetico.

L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

5. In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, l'IRVO ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

1. Nell'elenco di cui all'articolo 2 possono essere inseriti gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;

7 A

- b) godimento diritti civili e politici;
 - c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione precedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
 - d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni.
 - f) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l'IRVO;
 - g) non aver assunto, nei cinque anni precedenti all'istanza, incarichi da terzi contro l'IRVO;
 - h) non essere stati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 - i) non avere commesso errore grave, accertato con sentenza definitiva, nell'esercizio della propria attività professionale;
 - l) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
2. In caso di studio associato tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti dello studio.

ART. 4

Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato con indicazione della sezione, nella misura massima di due, dell'Elenco nella/e quale/i chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo il modello allegato, nella quale si dichiarino:
 - a) i requisiti in ordine agli stati di cui alle lett. da a) a l) di cui al precedente art.3;
 - b) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e delle successive variazioni;
 - c) eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - d) accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di eventuali nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

4

- e) impegno, in caso di nomina, a rendere, senza ulteriori oneri per l'Ente, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, di ragioni per agire e/o resistere in giudizio;
 - f) numero di codice fiscale e partita IVA;
- 2) fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- 3) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si richiede l'iscrizione;
- 4) copia della polizza assicurativa in corso di validità per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

In caso di studi associati la predetta autocertificazione e la predetta documentazione dovranno essere presentate da tutti i professionisti.

2. L'IRVO si riserva di verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati e la regolarità contributiva in capo al professionista prima dell'inserimento nell'elenco.

L'IRVO si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Le domande incomplete possono essere sanate entro il termine perentorio di quindici giorni, dalla richiesta di integrazione.

La presenza di situazioni e/o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano la decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'Elenco.

ART. 5

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con decreto del Direttore Generale dell'IRVO a norma di quanto previsto dall'art. 6, lett. j, del vigente Regolamento di Organizzazione approvato con delibere consiliari n. 107/09 e 3/10.
2. L'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione di cui alle Linee Guida dell'ANAC n.12 "Affidamento servizi legali".
3. Il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale è individuato in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico richiedendo il numero di preventivi che si ritiene più confacente in relazione al caso concreto e comunque in numero non inferiore a tre, tenendo conto anche del valore economico dell'affidamento e salvo quanto previsto dal comma 4.

La selezione dall'Elenco dei professionisti tra i quali svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con l'IRVO in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di

uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali (punto 3.1.3. Linee Guida dell'ANAC).

4. L'affidamento diretto a un professionista determinato è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei Contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali.

Nei casi di urgenza e/o di consequenzialità tra incarichi e/o di complementarità con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'incarico in affidamento che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e quindi al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico.

L'affidamento diretto può inoltre ritenersi conforme ai principi di cui al predetto art. 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dall'Ente.

5. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi di rappresentanza e difesa da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'IRVO o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso IRVO.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati dall'IRVO.

6. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà comunque considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6

Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai vigenti parametri forensi ed alla delibera della Giunta della Regione siciliana n. 301 del 28 agosto 2018.

c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

d) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto e costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa od altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito anche di controparte.

e) obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'IRVO in ordine alla sussistenza o meno di motivi per

7/8

proporre gravame o per resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

f) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

g) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di utenza telefonica mobile.

ART. 7

Corrispettivo - Attività di domiciliazione

1. Il corrispettivo da corrispondere al professionista esterno sarà determinato per ogni singolo incarico conferito con riferimento ai vigenti parametri forensi ed alla delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 301 del 28 agosto 2018, di norma, nella misura dei minimi dei predetti parametri eventualmente ridotti fino alla metà.
2. In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
3. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà ad inserire i costi della domiciliazione nella parcella preventivamente comunicata all'Ente.
4. Il professionista dovrà altresì sottoscrivere per accettazione la nota relativa alla comunicazione dell'incarico affidatogli.
5. L'IRVO si riserva la facoltà, su richiesta del professionista, di riconoscere un anticipo, a valere sulle voci di spese procedurali, in misura non superiore al 30% dell'importo presunto indicato in parcella oltre alle spese vive da sostenere per avviare il giudizio. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

ART. 8

Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione è disposta con provvedimento del Direttore Generale dell'IRVO e comunicata via pec al professionista.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- non siano più in possesso di uno o più requisiti per l'iscrizione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano comunque incorsi in gravi inadempienze;
- si trovino in situazioni di sopravvenuta incompatibilità;
- si trovino in presenza di situazioni e/o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento
- su istanza del richiedente;

ART. 9

Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, è istituito un "Registro degli incarichi conferiti".

ART. 10

Pubblicità

1. L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori ed il "Registro degli incarichi" sono pubblici nelle forme previste dai Regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile del Procedimento, sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

ART. 11

Trattamento dei dati

1. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le vigenti disposizioni di legge ed il Regolamento U.E. n. 679/2016 (General Data Protection Regulation – G.D.P.R.)

ART. 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

U.O. Segreteria Organi Istituzionali
Dr. Vincenzo Barletta

U.O. Supporto Amministrativo e start-up progetti
Dr.ssa Adriana Turco

Il Direttore Generale

Alberto Pulizzi
Firmato digitalmente da: ALBERTO PULIZZI
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 25/11/2020 11:42:50



AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI

1) L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio con delibera consiliare n. 19..... del 20/1/20...ha disposto la costituzione di un Elenco di avvocati esterni cui attingere per procedere all'affidamento dei seguenti incarichi:

- patrocinio legale dell'Ente
- preparazione di un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale anche solo eventuale ancorato alla presenza di un presupposto oggettivo o ad una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento

L'Elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia:

Sezione A – Contenzioso civile: assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile, Giudice di Pace.

Sezione B – Contenzioso amministrativo: assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Sezione C – Contenzioso lavoristico: assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile.

Sezione D – Contenzioso penale: assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Penale. – Giudice di Pace.

Sezione E – Contenzioso tributario: assistenza e patrocinio presso le Commissioni tributarie - Giudice di Pace.

2) Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
 - b) godimento diritti civili e politici;
 - c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione precedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
 - d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni.
 - f) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l'IRVO;
 - g) non aver assunto nei cinque anni precedenti alla istanza incarichi da terzi contro l'IRVO;
 - h) non essere stati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 - i) non avere commesso errore grave, accertato con sentenza definitiva nell'esercizio della propria attività professionale;
 - l) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
2. In caso di studio associato tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti dello studio.

4

AN

3) Iscrizione nell'Elenco

Ai fini della prima formazione dell'Elenco, il termine per le richieste di iscrizione è fissato nel termine perentorio di **60 giorni** a decorrere dalla pubblicazione del presente AVVISO sul Sito istituzionale.

L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato con indicazione delle sezione, nella misura massima di due, dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza di iscrizione deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: direzione.irvos@messaggipec.it, in base al fac simile allegato all'AVVISO.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo il modello allegato, nella quale si dichiarino:

- i requisiti in ordine agli stati di cui alle lett. da a) a l) di cui al precedente paragrafo 2;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e delle successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di eventuali nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- impegno, in caso di nomina, a rendere, senza ulteriori oneri per l'Ente, un parere preliminare in ordine alla sussistenza in fatto ed in diritto di ragioni per agire e/o resistere in giudizio;
- numero di codice fiscale e partita IVA;

2) fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;

3) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si richiede l'iscrizione;

4) copia della polizza assicurativa in corso di validità per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

In caso di studi associati, all'istanza del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, dovranno essere allegate le autocertificazioni e la predetta documentazione da parte di tutti i professionisti componenti lo studio.

La rilevata falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione dall'Elenco, ferme restando le eventuali sanzioni penali.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I professionisti e gli studi professionali iscritti nell'Elenco potranno presentare negli anni successivi aggiornamenti dei loro curriculum.

L'inserimento nell'Elenco avverrà in ordine alfabetico.

L'iscrizione nell'Elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'IRVO si riserva di verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati e la regolarità contributiva in capo al professionista prima dell'inserimento nell'elenco.

L'IRVO si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

La domande incomplete possono essere sanate entro il termine perentorio di quindici giorni, dalla richiesta di integrazione.

La presenza di situazioni e/o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano la decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'Elenco.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione l'IRVO ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità.

L'Elenco potrà, con efficacia non vincolante, essere altresì utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa di dipendenti e/o amministratori dell'Ente soggetti a provvedimenti giudiziari.

Per quanto concerne i termini e le modalità della tenuta dell'Elenco, nonché le modalità degli affidamenti degli incarichi, si rimanda al Regolamento degli incarichi di patrocinio legale dell'IRVO, pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente, che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto.

U.O. Segreteria Organi Istituzionali
Dr. Vincenzo Barletta

U.O. Supporto Amministrativo e Start-up progetti
Dr.ssa Adriana Turco

Il Direttore Generale
Alberto Pulizzi



(fac-simile domanda iscrizione)

All'Istituto regionale del Vino e dell'Olio
Via Libertà, 66 - Palermo

da inviare esclusivamente al seguente indirizzo PEC: direzione.irvos@messaggipec.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'elenco Avvocati dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____, n. ____, codice fiscale: _____, in qualità di singolo professionista/titolare dello studio associato _____, con studio in _____ Via _____, n. ____, telefono: _____, fax: _____, in nome proprio e/o dello studio associato _____, i cui componenti sono _____, presa visione del avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed accettato il correlativo regolamento;

FA ISTANZA

di iscrizione nell'Elenco degli Avvocati dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio nelle sezioni.....

A tal fine si allegano la/e autocertificazione/i e la documentazione richiesta nell'AVVISO

(Firma professionista/ titolare studio associato)

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____, n. ____, Codice fiscale: _____, in qualità di singolo professionista/titolare/componente dello studio associato _____, con studio in _____ Via _____, n. ____, telefono: _____, fax: _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- a) di essere cittadino italiano, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione precedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- d) di non essere destinatario di sentenze di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati del Foro di _____ al n. _____ da almeno cinque anni.
- f) di non trovarsi in conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l'IRVO;
- g) di non aver assunto nei cinque anni precedenti alla istanza, incarichi da terzi contro l'IRVO;
- h) non essere destinatario di sentenze di condanna, con sentenze passate in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- i) non avere commesso errore grave, accertato con sentenza definitiva nell'esercizio della propria attività professionale;
- l) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

n) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;

o) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (normativa antimafia);

p) di essere a piena conoscenza ed accettare che l'iscrizione all'Elenco degli Avvocati istituito dall'IRVO non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico da parte dell'Ente;

q) di essere a piena conoscenza e accettare che la presenta richiesta di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le clausole del Regolamento degli incarichi di servizi legali dell'IRVO, pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente.

r) di aver stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con la compagnia assicuratrice _____, Agenzia di _____ (polizza n. ____ del ____) per un massimale garantito di € _____ (euro _____) valida dal _____ al _____;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed a renderne una nuova, nel caso mutino le condizioni di cui alla presente.

Il sottoscritto autorizza l'IRVO al trattamento dei propri dati personali, secondo le vigenti disposizioni di legge ed il Regolamento U.E. n.679/2016 (General Data Protection regulation – GDPR), ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.

Si allegano:

- Copia documento d'identità in corso di validità;
- Curriculum professionale.
- Copia della Polizza

Li, _____

(Firma professionista/ associato)

